

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
COMUNE DI MACUGNAGA

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE ALLA VARIANTE N. 8 AL PRGC
VIGENTE E SUA VARIANTE "IN ITINERE" (VAR. N. 12)

AI SENSI DELL'ART. 17, PUNTO 12, LETTERA A), DELLA L.R. 25 MARZO 2013, N. 3, "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 (TUTELA ED USO DEL SUOLO) E AD ALTRE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA"

AREA PEC RS/C-2 IN LOCALITA' RIPA

Data: giugno 2014

*Dott. Geol. Italo Isoli
Ordine dei Geologi del Piemonte n. 60
C.so Cobianchi, 33 – 28921 Verbania Intra (VB)
tel/fax 0323-515969 e-mail: itisoli@tin.it*

Sommario

1. PREMESSA.....	2
2. STATO DI FATTO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI MACUGNAGA	2
3. PERIMETRAZIONE AREA PEC RS/C-2	4
4. CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' DELL'AREA RS/C-2.....	7
5. CONCLUSIONI.....	7

Allegati:

- Scheda monografica RS/C-2 allegata al PRGC vigente oggetto di correzione;
- Scheda monografica RS/C-2 corretta.

1. PREMESSA

La presente relazione è stata redatta, su incarico del Comune di Macugnaga (D.D. n. 36 del 13 Settembre 2013), dal sottoscritto Dott. Geol. Italo Isoli, al fine di procedere alla redazione di una variante al PRG vigente, approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 28 Novembre 2011, n. 27-2934, relativamente alla perimetrazione dell'area PEC RS/C-2, previa verifica preliminare, secondo quanto stabilito al punto 6, allegato A, della D.D. n. 30 del 05 agosto 2013, della tipologia di variante necessaria.

2. STATO DI FATTO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI MACUGNAGA

La pianificazione locale del Comune di Macugnaga è attualmente regolamentata dalla variante n. 8 al PRGC vigente e sua variante "in itinere" n. 12, in adeguamento al PAI, approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. 28 Novembre 2011, n. 27-2934; nel seguito, vengono sintetizzati i principali passaggi procedurali che hanno determinato l'attuale stato di fatto dello strumento urbanistico comunale, desunti ed estrapolati dagli atti amministrativi messi a disposizione dello scrivente dall'Ente (D.C.C. n. 4 del 29.03.2011):

- il PRGC è stato approvato con D.G.R. n. 99-39635 in data 11.12.1984, successivamente modificato, nel rispetto dei disposti fissati dagli artt. 15 e 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i. e delle indicazioni contenute nella C.P.G.R. n. 16/URE del 18/7/1989, con una Variante di revisione, adottata e successivamente integrata e modificata con D.C.C. n. 14 del 04.03.1999 e n. 11 del 04.04.2001, approvata con D.G.R. 04.02.2002, n. 1-5187 (B.U.R. n. 7 del 14.02.2002);
- con D.C.C. n. 48 del 10.11.2004 integrata, con sostituzione della documentazione, con D.C.C. n. 43 del 27.07.2006, n. 50 del 30.07.2007, n. 9 del 09.04.2008 e n. 27 del 26.06.2008 (precisazioni), è stato adottato il progetto definitivo della Variante Strutturale n. 8, ex art.17, c. 4, della L.R. 56/1977 e s.m.i., al Piano Regolatore Generale vigente e sua Variante "in itinere" n. 12, trasmessa con nota comunale n. 7280 in data 13.12.2006, e dichiarata procedibile in data 01.10.2008, al fine di conseguire la prescritta approvazione regionale;
- con D.C.C. n. 4 del 29.03.2011 è stato adottato il progetto definitivo della variante n. 8 al PRGC vigente e sua variante "in itinere" (var. n. 12), in adeguamento al P.A.I., ai sensi dell'art.17, c. 4, della L.R. 56/1977, parzialmente rielaborato ai sensi del c. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., e comprensivo:
 - delle controdeduzioni adottate in forma preliminare con D.C.C. n. 48 del 19.07.2010, in accoglimento alle Proposte di modificazioni e/o integrazioni e di rielaborazione parziale del Piano contenute nella Relazione d'Esame della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, Settore Copianificazione Urbanistica Provincia del Verbano Cusio Ossola (prot. n. 38772/0817 del 10.09.2009);
 - delle controdeduzioni integrate con D.C.C. n. 73 del 22.12.2010, a seguito dell'accoglimento delle modifiche richieste dal Gruppo Interdisciplinare di Lavoro ed Indirizzo contenute nel verbale trasmesso con nota del Settore Copianificazione Urbanistica Provincia del Verbano Cusio Ossola del 15.11.2010, prot. n. 47267/DB08.11, relativamente all'analisi dello stato dello studio in materia di dissesti e pericolosità del territorio e agli indirizzi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica;
 - delle controdeduzioni uniformate a seguito dell'accoglimento delle ulteriori richieste di modifiche ed integrazioni riportate ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) del verbale del Gruppo Interdisciplinare di lavoro ed Indirizzo, trasmesso con nota

della Regione Piemonte Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia DB0811 – Copianificazione Urbanistica Provincia Del Verbano Cusio Ossola del 21.03.2011, prot. n. 10596/DB08.11;

- delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione della D.C.C. n. 48 del 19 luglio 2010 e della successiva D.C.C. n. 73 del 22 dicembre 2010;
 - delle prescrizioni regionali formulate ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01 di cui alla nota della Regione Piemonte, Direzione 00.PP., Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Settore Prevenzione del Rischio Geologico, prot. n. 21950DB14/20 del 21.03.2011;
- gli elaborati della variante strutturale n. 8 al PRGC e sua Variante "in itinere" (Var. n. 12), come sopra adottata, recepiscono anche le variazioni introdotte con la variante parziale n. 15, adottata con D.C.C. n. 31 del 10.06.2010, nonché, approvata con D.C.C. n. 71 del 22.12.2010, esecutiva, tra le quali compare anche la variazione della perimetrazione urbanistica dell'area P.E.C. denominata RS/C - Aree di espansione residenziale e turistica, contrassegnata con il numero "2";
 - il progetto definitivo della variante strutturale è stato quindi approvato con D.G.R. n. 27-2934 del 28.11.2011 (B.U.R. n. 49 del 07/12/2011). L'art. 2 della delibera regionale precisa che *"Con l'approvazione della presente Variante - introdotte le modifiche "ex officio" di cui al precedente Art. 1 - lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Macugnaga (VB) si ritiene adeguato ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001"*;
 - le modifiche introdotte ex officio dalla Regione, in sede di approvazione della Variante strutturale n. 8 al PRGC e sua Variante "in itinere" (Var. n. 12), di cui alla sopra citata D.G.R. n. 27-2934, sono state integralmente recepite con la D.C.C. n. 9 del 28.03.2012; le stesse non hanno comportato alcuna e/o ulteriore modifica all'area di interesse a livello urbanistico. Per quanto riguarda la normativa generale, invece, l'art. 61, lettera d), viene modificato come segue: *"Nelle aree caratterizzate da terreni con drenaggio difficoltoso, si prescrive il divieto alla realizzazione di locali interrati e l'eventuale messa in opera di adeguati interventi per la bonifica dei luoghi mediante modeste operazioni di riquotatura delle quali deve essere dimostrato che in condizioni ordinarie e straordinarie, in concomitanza di eventi alluvionali e fenomeni di esondazione tale operazione non costituisca aggravante e causa di danni per le aree limitrofe già edificate. Tale considerazione risulta valida anche per quei settori interessati da bassa soggiacenza della falda e per le aree con modesta pericolosità connessa alla dinamica torrentizia. La presente norma prevale su eventuali prescrizioni contenute nelle schede geologico-tecniche dell'Elaborato B "Relazione Geologico-Tecnica – Schede monografiche degli interventi", fatte salve le situazioni ove la scheda d'intervento preveda specifici approfondimenti a livello di SUE, per la cui valutazione è previsto l'avvalimento delle Strutture regionali competenti"*; la norma, pertanto, ha ricadute, dal punto di vista geologico, sull'area d'interesse;
 - sulla scorta di quanto sopra, la modifica del perimetro urbanistico del SUE, introdotta con la variante parziale n. 15, è confluita nello strumento urbanistico vigente, come si può riscontrare dall'esame dei relativi elaborati grafici ufficiali;
 - con D.C.C. n. 56 del 29.11.2011, esecutiva, sono stati annullati, in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241/1990 e s.m.i, i provvedimenti di adozione e approvazione della variante parziale n. 15 al PRGC vigente, limitatamente alle variazioni con questa introdotte all'area denominata RS/C - 2 *"Area di espansione residenziale e turistica"*, in quanto la variante era stata approvata in assenza di verifica preventiva di VAS, sulla base dell'errata affermazione, desumibile dagli atti urbanistici, che l'area in questione non fosse

assoggettata, come invece di fatto lo è, alle disposizioni della parte III del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;

- la D.C.C. n. 56/2011 è successiva alla D.G.R. n. 27-2934 del 28.11.2011, con la quale sono state approvate anche le modifiche introdotte con la variante parziale n. 15, e pertanto non può avere effetto sulla stessa; annullando, infatti, solo ed esclusivamente gli atti della variante parziale n. 15, la D.C.C. n. 56/2011 ha rimosso una disciplina che, prima, in sede di adozione del progetto definitivo, e poi, di approvazione regionale, era già stata reintrodotta.

Sulla scorta di quanto sopra, risulta pertanto che la perimetrazione urbanistica vigente dell'area RS/C-2 risulta essere, ad oggi, quella introdotta con la variante parziale n. 15/2010 (cfr. Figura 1).

3. PERIMETRAZIONE AREA PEC RS/C-2

L'area RS/C-2 è ubicata in località Ripa, nel settore orientale della frazione, in sinistra idrografica del T. Anza.

Analizzando gli elaborati scritto-cartografici della variante strutturale attualmente vigente in Comune di Macugnaga (variante n. 8 al PRGC vigente e sua variante "in itinere" - var. n. 12), è stato riscontrato che la perimetrazione dell'area in questione è riportata in:

- elaborato A1a, sc. 1:2.000, marzo 2011: GRAFICO DELLE OSSERVAZIONI PECETTO-STAFFA;
- elaborato A2a, sc. 1:2.000, marzo 2011: PARTI OGGETTO DI VARIANTE SU ELABORATI ADOTTATI PECETTO-STAFFA;
- elaborato AP/2 V12, sc. 1:2.000, marzo 2011: SOVRAPPOSIZIONE CLASSI DI IDONEITÀ ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA E PLANIMETRIA DI P.R.G.C. PECETTO-STAFFA;
- elaborato P/2 V12, sc. 1:2.000, marzo 2011: PLANIMETRIA DI P.R.G.C. PECETTO-STAFFA;
- elaborato B, marzo 2011: RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA SCHEDE MONOGRAFICHE DEGLI INTERVENTI.

In riferimento specifico all'area RS/C-2:

- nell'elaborato A1a, è stata riportata correttamente la perimetrazione di cui alle previsioni del progetto preliminare della variante strutturale, temporalmente antecedenti all'adozione e approvazione della variante parziale n. 15/2010 (cfr. Figura 1a), oggetto di osservazioni;
- negli elaborati A2/a, AP/2, P/2 è stata riportata correttamente la perimetrazione di cui alle previsioni di piano del progetto definitivo della variante strutturale, il quale ha recepito la variante parziale n. 15/2010 (cfr. Figura 1b);
- nello stralcio cartografico della scheda monografica n. 10, contenuta nell'elaborato B della "CARTA DI SINTESI DELL'IDONEITÀ ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA ALLA SCALA DI PIANO Pecetto-Staffa" (sc. 1:2.000, marzo 2011), di cui alle previsioni di piano del progetto definitivo della variante strutturale, **è stata erroneamente riportata la perimetrazione riferita al progetto preliminare e non quella stabilita dal progetto definitivo adottato con D.C.C. n. 4/2011** (cfr. Figura 1a).

Considerato che:

- la variante n.15 non aveva, trattandosi di variante parziale ex art. 17, c.7, alcun contenuto che mirava alla riclassificazione geologica dell'ambito ove insiste l'area RS/C2 (veniva unicamente riprodotta, a corredo, una copia/stralcio degli elaborati geologici del PRGC allora adottato), ferma restando, quindi, la relativa classificazione geologica e le relative classi di rischio al momento dell'adozione/approvazione della stessa;

- gli approfondimenti geologici sono stati condotti in sede di formazione della variante strutturale n. 8 al PRGC e sua variante "in itinere" (Var. n. 12) ed hanno riguardato anche l'ambito in cui è situata l'area RS/C2;
- le osservazioni ex officio riportate all'interno della D.G.R. 27-2934 del 28 novembre 2011, di approvazione della variante strutturale n. 8 al PRGC e sua variante "in itinere" (Var. n. 12), non hanno riguardato l'ambito ove insiste l'area RS/C n. 2, della quale è stata confermata la classificazione ma con ricadute sulla stessa in applicazione della normativa di carattere generale (art. 61), come più sopra esplicitato;
- le modifiche introdotte ex officio dalla Regione, di cui alla sopra citata D.G.R. n. 27-2934, sono state integralmente recepite con la D.C.C. n. 9 del 28.03.2012;
- la perimetrazione dell'area P.E.C. denominata RS/C2 è quella individuata dagli elaborati urbanistici di PRG vigente, più sopra richiamati, definitivamente adottati con la D.C.C. n. 4 del 29.03.2011, esecutiva, poi approvati con D.G.R. n. 27-2934 del 28.11.2011 pubblicata sul BURP n. 49 del 07.12.2011, comprensivi delle modifiche introdotte "ex officio" dalla Regione Piemonte in sede di approvazione, integralmente recepite con la D.C.C. n. 9 del 28.03.2012;

è possibile affermare che la trasposizione cartografica del perimetro dell'area RS/C-2 sullo stralcio della carta di sintesi dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica alla scala di piano, contenuto nella scheda monografica n. 10, è da ritenersi frutto di mero errore informatico, nella parte in cui non ha considerato l'intervenuta modifica del perimetro urbanistico, avvenuta con l'adozione del progetto definitivo della variante strutturale n. 8 al PRGC e sua variante "in itinere" (Var. n. 12), di cui alla D.C.C. n. 4/2011, riproponendo erroneamente quello invece adottato con il progetto preliminare. Tale errata trasposizione cartografica (imperfezione grafica) non ha alcun effetto né sulla classificazione geologica né sull'individuazione delle classi di rischio e, pertanto, si può considerare quale "errore materiale" ai sensi dell'art. 17, punto 12, lettera a), della L.R. 25 marzo 2013, n. 3, "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 (TUTELA ED USO DEL SUOLO) E AD ALTRE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA", da correggersi al fine di *"eliminare contrasti tra enunciazioni dello strumento urbanistico per i quali sia evidente ed univoco il rimedio"*.

Sulla scorta di quanto sopra, non risulta necessario avviare procedimento per la variazione della perimetrazione dell'area RS/C-2, mediante formazione di una variante parziale al PRG, ai sensi dell' art. 17, punto 5, della L.R. 3/2013 (art.17, c.7, L.R. 56/1977), in quanto la correzione dell'errore materiale non costituisce variante al PRG, ai sensi dell'art. 17, punto 12, della L.R. 3/2013. Si precisa che la correzione dell'errore materiale, non costituendo variante al PRGC, come sopra esplicitato, non è da sottoporre a procedimento VAS, ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 17 della L.R. 3/2013.




Figura 1. Perimetrazione area RS/C-2 ante variante parziale n. 15/2010 (A) e post variante parziale n. 15/2010 (B). In A+B, è riportata la sovrapposizione planimetrica delle due previsioni.

4. CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' DELL'AREA RS/C-2

Lo stato dei luoghi è stato esaminato mediante sopralluoghi in sito (06.12.2013 e 17.12.2013), nel corso dei quali è stato appurato che le classi II e IIIa attribuite all'area RS/C-2, dalla variante strutturale attualmente vigente, risultano compatibili con le condizioni locali di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica.

Si conferma pertanto la classificazione geologica dell'area anche in considerazione del fatto che, dalla data di approvazione del progetto definitivo della variante n. 8 al PRGC e sua variante "in itinere" (var. n. 12), non sono occorsi eventi meteorici e/o fenomeni gravitativi/idraulici che hanno modificato le condizioni di pericolosità geomorfologica locali; in sede di sopralluogo, in particolare, è stato osservato che:

- dal punto di vista morfologico, il sito, ubicato in sinistra idrografica del T. Anza, si presenta come un'area, da debolmente a moderatamente acclive, caratterizzata da superficie topografica irregolare, sulla quale poggiano blocchi di dimensioni dm/m, indicatori morfologici di passati fenomeni di trasporto in massa del torrente Tambach (paleoalveo), ormai non più attivo e riattivabile;
- nella porzione centrale del sito, è presente un avvallamento orientato NW-SE, in corrispondenza del quale sussistono fenomeni di emersione di acque sorgive che localmente generano ristagni ma che non rappresentano una condizione limitante non superabile; in fase di attuazione della previsione urbanistica, infatti, potranno essere captate e recapitate a valle dell'area RS/C-2;
- a S, il sito è delimitato da un terrazzo fluvio-glaciale, non protetto alla base, lato T. Anza, da opere di difesa longitudinali; la sponda del terrazzo è costituita da depositi molto grossolani e stabili e, pertanto, nonostante l'assenza di opere idrauliche di difesa, non appare vulnerabile rispetto alla dinamica torrentizia del collettore, il quale, in corrispondenza dell'area d'interesse, presenta una sezione di deflusso molto ampia. Si fa inoltre presente che la variante parziale 15/2010 risulta migliorativa rispetto la precedente previsione urbanistica, in quanto prevede un arretramento del limite meridionale dell'area RS/C-2 rispetto alla sponda del T. Anza;
- non sono rilevabili elementi geomorfologici indicatori di condizioni di pericolosità connesse a fenomeni gravitativi e/o valanghivi incipienti e/o in atto.

Sulla scorta di quanto sopra, vengono pertanto confermate le considerazioni geologiche e geomorfologiche, le condizioni di pericolosità e di rischio, gli interventi edilizi ed i cambi di destinazione d'uso consentiti allo stato attuale, le proposte operative e le indagini da condurre a livello di progetto esecutivo, di cui alla scheda geologico-tecnica n. 10 della variante strutturale vigente.

5. CONCLUSIONI

Dalle analisi effettuate si è evinto che:

- la perimetrazione dell'area P.E.C. denominata RS/C - Aree di espansione residenziale e turistica, contrassegnata con il numero "2" è quella individuata dagli elaborati urbanistici di PRG vigente, definitivamente adottati con D.C.C. n. 4 del 29.03.2011, esecutiva, poi approvati con D.G.R. n. 27-2934 del 28.11.2011, pubblicata sul BURP n. 49 del 7.12.2011, comprensivi delle modifiche introdotte "ex officio" dalla Regione Piemonte in sede di approvazione, integralmente recepite con la D.C.C. n. 9 del 28.03.2012;
- lo stralcio cartografico della scheda monografica n. 10, contenuta nell'elaborato B della "CARTA DI SINTESI DELL'IDONEITÀ ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA ALLA SCALA DI PIANO Pecetto-Staffa" (sc. 1:2.000, marzo 2011), riporta, per mero errore materiale, la perimetrazione urbanistica dell'area RS/C-2 riferita al progetto preliminare di PRG in luogo di quella adottata con il progetto definitivo, poi approvata con D.G.R. n. 27-2934 del 28.11.2011; tale errata trasposizione non ha alcun effetto sulla classificazione geologica e sull'individuazione delle classi di rischio;

- la correzione del suddetto errore materiale non comporta una ripermimetrazione della classificazione geologica dell'area;
- in riferimento ai disposti dell'art. 17, c. 12, della L.R. 3/2013, la correzione dell'errore materiale non costituisce variante del PRGC;
- la correzione dell'errore materiale, non costituendo variante al PRGC vigente, ai sensi dell'art. 17, c. 12, della L.R. 3/2013, non è da sottoporre a procedimento VAS, ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 17 della L.R. 3/2013.

In allegato, vengono riportate la scheda monografica RS/C-2 di cui al progetto definitivo della variante n. 8 al PRGC e sua variante "in itinere" (var. n. 12) vigente e la scheda monografica, opportunamente corretta, in riferimento al solo perimetro urbanistico dell'area RS-C-2, sovrimposto allo stralcio della carta di sintesi dell'utilizzazione urbanistica; per la lettura della simbologia degli elementi di cui allo stralcio della carta di sintesi, si rimanda alla legenda delle tavole n. 11 della variante strutturale.

Verbania, giugno 2014



REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
COMUNE DI MACUGNAGA

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE ALLA VARIANTE N. 8 AL PRGC
VIGENTE E SUA VARIANTE "IN ITINERE" (VAR. N. 12)

AI SENSI DELL'ART. 17, PUNTO 12, LETTERA A), DELLA L.R. 25 MARZO 2013, N. 3, "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 (TUTELA ED USO DEL SUOLO) E AD ALTRE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA"

SCHEDA MONOGRAFICA RS/C-2 ALLEGATA AL PRGC VIGENTE OGGETTO DI CORREZIONE

Data: giugno 2014

*Dott. Geol. Italo Isoli
Ordine dei Geologi del Piemonte n. 60
C.so Cobianchi, 33 – 28921 Verbania Intra (VB)
tel/fax 0323-515969 e-mail: itisoli@tin.it*

10 INTERVENTO RS / C-2

Località: Ripa. La zona è ubicata nel settore orientale della frazione.

Classe di idoneità all'uso urbanistico ai sensi della circolare P.G.R. N.7/LAP: II, IIIa

Uso attuale del suolo: Prato e Urbanizzato.

Destinazione prevista e tipo di insediamento: Area di espansione residenziale e turistica.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell'area

L'area risulta costituita da depositi fluviali e fluvioglaciali a granulometria grossolana (ghiaie e ciottoli in matrice sabbioso limosa) derivanti dall'azione deposizionale congiunta dei torrenti Anza e Tambach. Dal punto di vista morfologico il sito si presenta come un'area da debolmente a moderatamente acclive collocandosi in prossimità della sponda idrografica sinistra del T. Anza. La zona è caratterizzata, nella porzione centrale, da un evidente avvallamento riconducibile probabilmente alla passata azione del torrente Tambach (paleoalveo) ormai non più attivo e riattivabile. Come descritto più avanti in corrispondenza dell'area depressa sono stati rilevati fenomeni sorgivi di acque, probabilmente derivanti dalle perdite di subalveo del torrente Tambach, che si infiltrano all'interno dei depositi di conoide e la presenza di vegetazione tipica delle zone umide. Nel settore meridionale dell'area è presente un orlo terrazzo fluvioglaciale non protetto e degradante sul torrente Anza. Sul limite orientale dell'area, tale terrazzo è in parte interrotto dall'avvallamento morfologico suddetto.

Condizioni di pericolosità connesse a fenomeni gravitativi e valanghivi

Non si evidenziano problematiche relative a fenomeni gravitativi (frane, caduta massi) anche in considerazione della distanza del sito dalle pareti rocciose. Il lotto non è interessato da fenomeni valanghivi. Le aree poste in corrispondenza dei terrazzi morfologici (orlo di terrazzo) possono essere soggette a locali smottamenti, soprattutto in corrispondenza o a seguito di fenomeni di erosione spondale derivanti dall'azione torrentizia del Torrente Anza anche in considerazione dell'assenza, nel settore specifico, di opere di difesa spondale.

Rischio idrogeologico per quanto attiene ai corsi d'acqua

In considerazione della presenza a monte dell'area di morfologie moderatamente acclivi al verificarsi di eventi meteorici intensi e prolungati sono possibili modesti allagamenti dell'area in caso di malfunzionamento del sistema di regimazione (tombini) con tiranti modesti (< 20 cm). La scarpata morfologica (orlo di terrazzo) presente in corrispondenza del Torrente Anza in concomitanza di fenomeni torrentizi di elevata intensità può essere soggetta, alla base, a fenomeni erosivi da parte delle acque, creando di conseguenza locali fenomeni di instabilità della scarpata stessa (frammenti e smottamenti) che in corrispondenza del lotto in esame risulta sprovvista di opere di difesa spondale.

Drenaggio superficiale delle acque e presenza di falda freatica

Come sopra ricordato nella porzione centrale del lotto è presente un avvallamento morfologico nel quale sono evidenti fenomeni sorgivi d'acqua che localmente generano anche dei ristagni. Ciò, evidentemente, denota la presenza della falda a limitata profondità dal piano campagna sino a giungere in superficie. Tale condizione, pur in presenza di depositi alluvionali grossolani, determina un drenaggio difficoltoso delle acque meteoriche superficiali.

Interventi edilizi ed i cambi di destinazione d'uso consentiti allo stato attuale

Oltre alle indicazioni ed alle prescrizioni della relativa classe nell'area in classe II sono ammessi gli interventi ed i cambi di destinazione d'uso con indice di carico antropico γ così come definiti dall'art. 61 delle NTA. Nella zona rientrante in classe IIIa oltre alle indicazioni ed alle prescrizioni della relativa classe sono ammessi gli interventi ed i cambi di destinazione d'uso con indice di carico antropico α così come definiti dall'art. 61 delle NTA.

Proposte operative e indagini da condurre a livello di progetto esecutivo


È necessario la realizzazione di interventi che avranno la funzione di regimare i deflussi superficiali interessanti le zone di ruscellamento preferenziale mediante l'esecuzione di canalizzazioni al fine di eliminare possibili allagamenti e ristagni d'acqua del lotto in esame e l'esecuzione di modeste riquotature. Verifica della quota di imposta del substrato roccioso e caratterizzazione geotecnica e sismica dei terreni di copertura, nonché analisi idrogeologica di dettaglio ai fini della determinazione della profondità e oscillazione della falda superficiale. La realizzazione di locali interrati o seminterrati è, di norma, da evitare e si dovranno adottare tutti gli accorgimenti tecnici per eliminare potenziali negative interazioni tra le fondazioni degli edifici e la falda freatica. Progettazione degli edifici secondo le disposizioni previste dal D.M. 14.01.2008 tenendo in considerazione la componente di accelerazione sismica. Gli edifici dovranno mantenere una distanza dal ciglio della scarpata (orlo di terrazzo) non inferiore all'altezza della scarpata stessa; distanza che potrà essere moderatamente ridotta in presenza o a seguito della realizzazione di opere di sostegno che dovranno essere verificate in fase esecutiva a livello del singolo lotto non creando nel contempo situazioni di incremento della pericolosità nelle aree limitrofe. Dovrà essere garantito lo smaltimento e la continuità delle linee di ruscellamento interessanti l'area mediante progettazione integrata del drenaggio delle acque superficiali negli elaborati del SUE.

Fotografie dell'area





Stralcio della carta di sintesi



REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
COMUNE DI MACUGNAGA

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE ALLA VARIANTE N. 8 AL PRGC
VIGENTE E SUA VARIANTE "IN ITINERE" (VAR. N. 12)

AI SENSI DELL'ART. 17, PUNTO 12, LETTERA A), DELLA L.R. 25 MARZO 2013, N. 3, "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 (TUTELA ED USO DEL SUOLO) E AD ALTRE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA"

SCHEDA MONOGRAFICA RS/C-2 CORRETTA

Data: giugno 2014

*Dott. Geol. Italo Isoli
Ordine dei Geologi del Piemonte n. 60
C.so Cobianchi, 33 – 28921 Verbania Intra (VB)
tel/fax 0323-515969 e-mail: itisoli@tin.it*

10 INTERVENTO RS / C-2

Località: Ripa. La zona è ubicata nel settore orientale della frazione.

Classe di idoneità all'uso urbanistico ai sensi della circolare P.G.R. N.7/LAP: II, IIIa

Uso attuale del suolo: Prato e Urbanizzato.

Destinazione prevista e tipo di insediamento: Area di espansione residenziale e turistica.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell'area

L'area risulta costituita da depositi fluviali e fluvioglaciali a granulometria grossolana (ghiaie e ciottoli in matrice sabbioso limosa) derivanti dall'azione deposizionale congiunta dei torrenti Anza e Tambach. Dal punto di vista morfologico il sito si presenta come un'area da debolmente a moderatamente acclive collocandosi in prossimità della sponda idrografica sinistra del T. Anza. La zona è caratterizzata, nella porzione centrale, da un evidente avvallamento riconducibile probabilmente alla passata azione del torrente Tambach (paleoalveo) ormai non più attivo e riattivabile. Come descritto più avanti in corrispondenza dell'area depressa sono stati rilevati fenomeni sorgivi di acque, probabilmente derivanti dalle perdite di subalveo del torrente Tambach, che si infiltrano all'interno dei depositi di conoide e la presenza di vegetazione tipica delle zone umide. Nel settore meridionale dell'area è presente un orlo terrazzo fluvioglaciale non protetto e degradante sul torrente Anza. Sul limite orientale dell'area, tale terrazzo è in parte interrotto dall'avvallamento morfologico suddetto.

Condizioni di pericolosità connesse a fenomeni gravitativi e valanghivi

Non si evidenziano problematiche relative a fenomeni gravitativi (frane, caduta massi) anche in considerazione della distanza del sito dalle pareti rocciose. Il lotto non è interessato da fenomeni valanghivi. Le aree poste in corrispondenza dei terrazzi morfologici (orlo di terrazzo) possono essere soggette a locali smottamenti, soprattutto in corrispondenza o a seguito di fenomeni di erosione spondale derivanti dall'azione torrentizia del Torrente Anza anche in considerazione dell'assenza, nel settore specifico, di opere di difesa spondale.

Rischio idrogeologico per quanto attiene ai corsi d'acqua

In considerazione della presenza a monte dell'area di morfologie moderatamente acclivi al verificarsi di eventi meteorici intensi e prolungati sono possibili modesti allagamenti dell'area in caso di malfunzionamento del sistema di regimazione (tombini) con tiranti modesti (< 20 cm). La scarpata morfologica (orlo di terrazzo) presente in corrispondenza del Torrente Anza in concomitanza di fenomeni torrentizi di elevata intensità può essere soggetta, alla base, a fenomeni erosivi da parte delle acque, creando di conseguenza locali fenomeni di instabilità della scarpata stessa (frammenti e smottamenti) che in corrispondenza del lotto in esame risulta sprovvista di opere di difesa spondale.

Drenaggio superficiale delle acque e presenza di falda freatica

Come sopra ricordato nella porzione centrale del lotto è presente un avvallamento morfologico nel quale sono evidenti fenomeni sorgivi d'acqua che localmente generano anche dei ristagni. Ciò, evidentemente, denota la presenza della falda a limitata profondità dal piano campagna sino a giungere in superficie. Tale condizione, pur in presenza di depositi alluvionali grossolani, determina un drenaggio difficoltoso delle acque meteoriche superficiali.

Interventi edilizi ed i cambi di destinazione d'uso consentiti allo stato attuale

Oltre alle indicazioni ed alle prescrizioni della relativa classe nell'area in classe II sono ammessi gli interventi ed i cambi di destinazione d'uso con indice di carico antropico γ così come definiti dall'art. 61 delle NTA. Nella zona rientrante in classe IIIa oltre alle indicazioni ed alle prescrizioni della relativa classe sono ammessi gli interventi ed i cambi di destinazione d'uso con indice di carico antropico α così come definiti dall'art. 61 delle NTA.

Proposte operative e indagini da condurre a livello di progetto esecutivo

È necessario la realizzazione di interventi che avranno la funzione di regimare i deflussi superficiali interessanti le zone di ruscellamento preferenziale mediante l'esecuzione di canalizzazioni al fine di eliminare possibili allagamenti e ristagni d'acqua del lotto in esame e l'esecuzione di modeste riquotature. Verifica della quota di imposta del substrato roccioso e caratterizzazione geotecnica e sismica dei terreni di copertura, nonché analisi idrogeologica di dettaglio ai fini della determinazione della profondità e oscillazione della falda superficiale. La realizzazione di locali interrati o seminterrati è, di norma, da evitare e si dovranno adottare tutti gli accorgimenti tecnici per eliminare potenziali negative interazioni tra le fondazioni degli edifici e la falda freatica. Progettazione degli edifici secondo le disposizioni previste dal D.M. 14.01.2008 tenendo in considerazione la componente di accelerazione sismica. Gli edifici dovranno mantenere una distanza dal ciglio della scarpata (orlo di terrazzo) non inferiore all'altezza della scarpata stessa; distanza che potrà essere moderatamente ridotta in presenza o a seguito della realizzazione di opere di sostegno che dovranno essere verificate in fase esecutiva a livello del singolo lotto non creando nel contempo situazioni di incremento della pericolosità nelle aree limitrofe. Dovrà essere garantito lo smaltimento e la continuità delle linee di ruscellamento interessanti l'area mediante progettazione integrata del drenaggio delle acque superficiali negli elaborati del SUE.

Fotografie dell'area





Stralcio della carta di sintesi

